CAMERA DEI DEPUTATI N. 1095

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARNABOLDI, GUIDETTI SERRA, RUSSO FRANCO, RUSSO SPENA, RONCHI, TAMINO, CAPANNA, CIPRIANI

Presentata il 20 luglio 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I deputati di democrazia proletaria presentano la seguente proposta di legge, che riprende integralmente quella elaborata sulla base delle indicazioni del Comitato dei diritti civili delle prostitute e già da noi presentata nella passata legislatura.

L'*iter* per la modifica della legge 20 febbraio 1958, n. 75 è stato interrotto dalla fine anticipata della IX legislatura.

È necessario ora che la Camera dei deputati o il Parlamento nel suo insieme riavvii prontamente la discussione.

La legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota come « legge Merlin », ha segnato la fine della prostituzione « regolamentata » con la chiusura delle cosiddette « case di tolleranza », espressione eufemistica con la quale venivano indicati i luoghi destinati all'organizzazione e allo sfruttamento della prostituzione su licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, case che pertanto non erano soltanto « tollerate », ma erano erette a sedi di prostituzione dallo Stato e dalla legge.

La « legge Merlin » segnò, quindi, per tale aspetto un fatto di grande rilievo positivo nella nostra legislazione, oltreché nel costume del paese, ma non ha risolto il problema, se di problema si tratta, della prostituzione. Per questo motivo se ne chiede la revisione nell'ultima parte che, insieme al codice penale, è complice dell'attuale situazione, per cui se da una parte si finge di ignorare giuridicamente la prostituzione, dall'altra se ne consente di fatto l'esistenza.

È proprio quest'ultima parte della legge, infatti, che presenta le più gravi imperfezioni e contiene le più vistose contraddizioni e che, soprattutto, determina

effetti in larga misura opposti a quelli che la legge si proponeva, di condurre, cioè, la « lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui ».

I princìpi fondamentali cui la « legge Merlin » si ispirava sono due.

Il primo è quello che criminalizza, senza le eccezioni conosciute dalla legislazione precedente con l'« autorizzazione » delle « case », ogni forma di sfruttamento, di tratta, di organizzazione e di favoreggiamento della prostituzione, con pene assai più rilevanti e più ampie che per il passato.

Il secondo principio è quello dell'assenza di qualsiasi sanzione penale per la prostituzione in sé e della libertà delle persone che la esercitano da ogni vincolo, obbligo di autorizzazione o di registrazione, da ogni possibilità di schedatura e di controllo. Rimanevano in vigore le norme che reprimono i comportamenti di cosiddetto « adescamento » e quelle generali del codice penale che prevedono reati contro il buon costume.

Nella « legge Merlin » la realizzazione di tali princìpi non risulta equilibrata e ben congegnata, cosicché l'effetto di essa sulle condizioni di sfruttamento, di coercizione, di assoggettamento a molteplici forme di dipendenza e di esposizione a rischi assai gravi per la stessa incolumità delle prostitute, è stato quanto mai deludente.

La normativa penale che dovrebbe reprimere i fenomeni di sfruttamento della prostituzione, estremamente rozza, confusa nelle sue formulazioni per una evidente mancanza di chiarezza negli obiettivi della repressione penale e nella individuazione dei confini esatti delle fattispecie di reato, ha finito per porre sullo stesso piano comportamenti che meriterebbero invece considerazioni e trattamenti assai diversificati.

Basti pensare che un'unica norma penale prevede e punisce con la stessa pena lo sfruttamento e la costituzione e partecipazione ad associazioni con finalità di sfruttamento, la tratta internazionale delle prostitute e semplici atti di favoreggiamento, e persino di mera tolleranza della prostituzione.

La genericità, la contraddittorietà e la estrema latitudine delle norme suddette hanno fatto sì che anche la giurisprudenza che su di esse si è andata formando abbia avuto sviluppi tutt'altro che chiarificatori e talvolta addirittura sconcertanti.

Di fatto poi, tramite l'azione di polizia in applicazione di queste norme penali, è accaduto che non solo lo sfruttamento della prostituzione, ma la prostituzione stessa venissero ad essere di volta in volta tollerati o repressi secondo criteri largamente discrezionali.

In sostanza la « legge Merlin » ha creato intorno alla prostituzione e alle prostitute un'atmosfera di presunzione di illiceità penale e quindi di pericolo di ricadere sotto i rigori della legge penale per una serie di comportamenti, la cui sussistenza tuttavia può considerarsi naturalmente e necessariamente connessa all'esistenza della prostituzione e delle prostitute. Queste debbono pur abitare in qualche luogo. Vi dovrà essere pure un luogo in cui le prostitute siano reperibili. Qualcuno dovrà pur dare una casa in affitto alla prostituta. La prostituta avrà pur bisogno di una vita di relazione con altri che non siano i suoi clienti.

Mettendo, invece, sullo stesso piano chiunque abbia un qualche rapporto con una prostituta (per una evidente mancanza di chiarezza negli obiettivi della repressione penale) con lo sfruttatore, il taglieggiatore o « il tenutario », si è finito col ribadire la catena che avvince la prostituta al mondo dello sfruttamento e della coercizione; si è contribuito anzi ad indurre le prostitute a trovare nel rapporto con gli sfruttatori il modo per soddisfare esigenze che altri non potrebbero soddisfare senza, a loro volta, incorrere in sanzioni penali.

In tale situazione è facile comprendere come, specie in un momento della vita del paese tutt'altro che felice per lo sviluppo ed il consolidamento delle garanzie e dei diritti civili dei cittadini di ogni categoria, anche le norme della « legge Merlin » che si proponevano di sottrarre

le prostitute all'assoggettamento ad un regime di vigilanza e di dipendenza, ad un controllo amministrativo e di polizia dell'esercizio della loro professione (articolo 5, commi secondo e terzo, articolo 7) fossero destinate ad avere ben scarsa efficacia. Non solo, ma persino le norme destinate a colpire lo sfruttamento della prostituzione altrui (articolo 1) paradossalmente sono state usate talvolta per colpire le stesse prostitute, interpretandole nel senso che la prostituta che eserciti la sua attività in casa propria sia responsabile della gestione di una casa di prostituzione e che due prostitute che abbiano in comune una casa dove pure esercitino la loro attività, ugualmente gestiscano una casa di prostituzione e sfruttino reciprocamente l'una la prostituzione dell'altra !

Tra quanti si occupano del fenomeno della prostituzione sembra che questa assai vaga, incerta e talvolta aberrante forma di penalizzazione, lasci indenni solo gli utenti, il che, anche da un punto di vista morale, non sembra essere il meglio in fatto di coerenza.

L'ampiezza delle previsioni punitive, tuttavia, non sembra aver prodotto la contrazione del fenomeno ed anzi ha consentito che esso si espandesse, con un aumento assai rilevante del giro di affari e di connessioni criminose.

Sembra anzi che il fenomeno della prostituzione non sia affatto destinato a declinare, ma si va invece trasformando. Accanto alla prostituzione per così dire tradizionale emergono altre forme, si pensi ad esempio ai tossicodipendenti e a chi è in minore età, che consentono tipi di sfruttamento, oltretutto penosi. Così pure sembra che vada diffondendosi non solo la prostituzione occasionale, ma soprattutto l'organizzazione e lo sfruttamento di essa da parte della grande criminalità organizzata.

Sono dunque molti e vari i motivi che impongono un riesame della legislazione vigente sulla materia e sembra matura una riforma di essa.

La presente proposta di legge prevede una profonda ed ampia modifica della legge 20 febbraio 1958, n. 75, con l'abrogazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 10, cui sono sostituite norme con le quali i delitti di sfruttamento della prostituzione vengono meglio individuati, circoscritti e differenziati.

Viene chiarito che per casa di prostituzione si intende quella in cui viene organizzata la prostituzione altrui e ne viene attuato lo sfruttamento. Viene esclusa la punibilità del mero favoreggiamento che non si risolva in forme di lenocinio, mirandosi a stabilire che lo sfruttamento punibile è quello consistente nella partecipazione agli utili della prostituzione, non a un qualunque vantaggio nella vita di relazione con le prostitute.

Vengono inoltre introdotte aggravanti per i reati di sfruttamento, oltreché di minori, anche di persone in stato di tossicodipendenza.

Viene abolito il reato contravvenzionale di « adescamento » (articolo 5, primo comma della « legge Merlin ») dovendosi ritenere che sia sufficiente la previsione penale contenuta negli articoli 660 (molestia e disturbo alle persone) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del codice penale, mentre la formulazione più ampia e poco puntuale della norma oggi in vigore consente interpretazioni che talvolta hanno finito per penalizzare ogni forma di offerta di prestazioni di chi si prostituisce, a meno di non ipotizzare comportamenti a loro volta molesti da parte degli utenti.

Alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 5, relative al divieto di fermo per il reato contravvenzionale di cui al primo comma dello stesso articolo della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (comma di cui si propone l'abolizione) vengono sostituiti più ampi divieti di provvedimenti di polizia, nonché i divieti della adozione delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per il solo atto dell'esercizio della prostituzione.

La prostituzione è il frutto dei rapporti di questa società, che tutto merci-

fica; lo Stato non può tollerare che delle persone siano sottoposte a ricatti o pressioni amministrative, poliziesche, giudiziarie, che giungono fino alla più palese violazione dei diritti civili.

La presente proposta di legge vuole garantire alle prostitute il diritto alle libertà civili (residenza, tutela dagli arbitri polizieschi) e al rispetto della integrità fisica e della dignità umana.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Chiunque gestisce, amministra o controlla una casa ove altri eserciti la prostituzione o altrimenti organizzi, gestisca o controlli, anche senza la disponibilità di un apposito locale, la prostituzione di altra persona, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa uno a dieci milioni di lire.

2. Le stesse pene si applicano a chi con violenza o minaccia o con abuso di autorità induce taluno alla prostituzione o gli impedisce di desisterne, o con gli stessi mezzi induce chi esercita la prostituzione a farlo partecipe del profitto.

3. È punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da due a dieci milioni chi induce alla prostituzione o impedisce che desista da prostituirsi una persona di minore età o in stato di tossicodipendenza o in condizioni psichiche minorate, o altrimenti partecipa al profitto della prostituzione di essa.

ART. 2.

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 1, induce una persona alla prostituzione o ne favorisce la prostituzione, allo scopo di parteciparne al profitto, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da uno a cinque milioni.

ART. 3.

1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 6 e 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

ART. 4.

1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Non può procedersi all'applicazione di taluna delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per il fatto che una persona sia dedita alla prostituzione. I provvedimenti adottati per tale motivo sono revocati e perdono comunque ogni efficacia.

2. Non può parimenti procedersi al fermo, all'accompagnamento in un ufficio di pubblica sicurezza o ad altra forma di limitazione della libertà personale per il fatto che taluno si offra alla prostituzione, anche se con modalità tali da concretare una contravvenzione prevista dal codice penale, purché la persona sia munita di documento comprovante la sua identità.

3. In ogni caso non può ordinarsi la visita sanitaria per i motivi suddetti ».